

**PROTOCOLLO DELLE PRASSI
NEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO**

Il Tribunale di Arezzo, in persona del **Presidente, Dott.ssa Clelia Galantino**
L'Ordine Degli Avvocati di Arezzo in persona del **Presidente, Avv. Piero Melani**
Graverini

con l'adesione dell'**AIAF Toscana Sezione di Arezzo** in persona del **referente sezione**
Arezzo Avv. Rita Cavezzuti

convengono di adottare le seguenti prassi:

Fase presidenziale

(Artt. 706 - 709 c.p.c., art. 155 c.c. e art. 4 L. 1.12.1970 come novellata dalla L. n. 74 /1987)

A) Ricorso

I ricorsi per separazione e divorzio devono descrivere la situazione anagrafica della famiglia ed indicare l'attività lavorativa dei coniugi. Nei procedimenti di separazione e divorzio giudiziali, ai ricorsi va allegata la dichiarazione dei redditi depositata alla competente Agenzia delle entrate o, in mancanza, il C.U. relativi al triennio precedente 3 anni o, nei casi di recente attività lavorativa, copia del contratto di lavoro e delle buste paga dall'inizio del rapporto; dovranno essere specificamente indicati eventuali titoli di proprietà, gli atti relativi alla titolarità di diritti reali e autodichiarazione relativa alle eventuali partecipazioni societarie. Detta documentazione dovrà essere indicata nell'indice del fascicolo di parte, a norma dell'art. 74 disp. att. c.p.c., e facilmente individuabile; l'indice, previo controllo, dovrà essere sottoscritto dal difensore e dal cancelliere e in caso di trasmissione telematica del ricorso si dovranno rispettare le specifiche disposizioni relative all'allegazione della procura alle liti e dei documenti che si depositano

B) Decreto fissazione udienza presidenziale e costituzione del convenuto

Il decreto di fissazione dell'udienza presidenziale conterrà:

- a) informazioni relative alla possibilità per i non abbienti di accedere al patrocinio a spese dello Stato;
- b) l'orario e la data di convocazione dei coniugi, che, di regola, verrà fissata entro 90

giorni dal deposito del ricorso¹, salvo abbreviazioni per dichiarati e comprovati motivi di urgenza da illustrare con specifica istanza (ad es. figli minori o figli portatori di handicap a rischio di pregiudizio e simili).

- Al convenuto sarà assegnato termine fino a 15 giorni prima dell'udienza fissata per la comparizione innanzi al Presidente per depositare memoria di costituzione, che dovrà contenere gli stessi dati fattuali del ricorso, alla quale verrà allegata la documentazione in precedenza ricordata.
- Sulla porta dell'aula di udienza la cancelleria provvederà ad affiggere il ruolo con l'indicazione delle cause in trattazione, contraddistinte dal solo numero di ruolo e dall'indicazione dei difensori, con l'orario di ciascuna. Le stesse modalità saranno adottate per separazioni consensuali, divorzi congiunti e per la fase di merito delle cause giudiziali.

C) Udienza Presidenziale

- Il Presidente ascolterà i coniugi prima separatamente, ciascuno alla presenza del proprio difensore, e poi congiuntamente, con l'assistenza dei difensori. All'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione seguirà la trattazione orale della causa, che avrà luogo secondo le regole del contraddittorio.
- Nei casi di particolare complessità o in presenza di specifiche e motivate esigenze difensive (dovute, ad esempio, alla tardiva costituzione della controparte o alla personale comparizione in udienza del convenuto, non costituito in precedenza, o ad articolate deduzioni e/o nuove produzioni documentali in udienza) il Presidente, se richiesto, potrà concedere alle parti un termine, non inferiore a cinque giorni, per sintetiche repliche finalizzate all'emissione dei provvedimenti presidenziali, rinviando ad una udienza successiva, da fissarsi a breve ma comunque non prima di cinque giorni dalla scadenza del suddetto termine, per la discussione.
- Il Presidente, nei casi di trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale, raccoglierà le volontà delle parti in verbale cartaceo che, sottoscritto dai coniugi e dai difensori, farà parte del fascicolo e integrerà il verbale telematico.

Comparizione del convenuto, senza l'assistenza del difensore

¹ Termine ordinatorio, previsto dall'art. 706, co. 3, c.p.c. e art. 4 co.4 L.Div.

Il Presidente procederà all'audizione del convenuto senza l'assistenza del difensore se il predetto, avvertito della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dell'Erario ove ne ricorrano le condizioni, espressamente lo rifiuterà. Di questo verrà dato atto a verbale.

Mancata comparizione del convenuto ritualmente citato

Il Presidente, nei casi in cui ne ravvisi l'opportunità, potrà disporre nuova notifica del ricorso, del decreto di fissazione d'udienza e del verbale d'udienza nel quale sarà fissata nuova data di comparizione ed indicata la modalità di notifica ritenuta più funzionale a garantire il contraddittorio.

Provvedimenti relativi all'affidamento dei figli minorenni o maggiorenni portatori di handicap gravi

- Il Presidente procede all'ascolto dei figli minorenni, con le modalità indicate nell'art. 336 bis c.p.c. - sentita la posizione dei genitori al riguardo e valutata l'opportunità della presenza di uno specialista in discipline psicologiche - salvo che reputi l'esame superfluo o in contrasto con l'interesse del minorenne; in questi ultimi casi il Presidente indicherà a verbale le ragioni che giustificano la soluzione adottata
- Il Presidente, nei casi di evidente situazione di grave disagio socio-economico o situazioni di grave pregiudizio per i figli minorenni ovvero maggiorenni portatori di grave handicap (art. 337 septies co. II° C.C.), potrà conferire mandato per il compimento di accertamenti, anche urgenti ai servizi sociali del Comune di residenza del figlio, con specifica indicazione dell'oggetto degli accertamenti e prescrivendo modalità che garantiscano il contraddittorio, come descritte in seguito (v. richiesta accertamenti e informative ai servizi sociali territoriali). Solo in casi eccezionali, ove l'ascolto delle parti, dei figli e la documentazione prodotta non consentano di avere un quadro completo della situazione, il Presidente potrà avvalersi dell'ausilio del consulente tecnico, al quale formulerà precisi quesiti al fine di acquisire gli elementi necessari ad assumere i provvedimenti provvisori ed urgenti: in tal caso l'accertamento del CTU si svolgerà con termini ridotti e il quesito sarà formulato con specifico riguardo alla necessità di adottare tempestivamente i provvedimenti di competenza presidenziale.
- Il differimento dell'udienza finalizzato a favorire intese conciliative dovrà essere contenuto - massimo 40/50 giorni - e disposto solo ove le parti dimostrino concreta volontà di superare le divergenze.

• Il Giudice, ove necessario, potrà raccomandare ai genitori di svolgere un percorso di mediazione familiare presso strutture pubbliche o private, suggerimento che, ove accolto, comporterà la fissazione della nuova udienza solo al termine o interruzione dell'intervento, che il mediatore comunicherà al magistrato. Del percorso svolto in mediazione non potrà tenersi conto nei provvedimenti da adottare.

D) Ordinanza presidenziale e fissazione dell'udienza ex art. 709 c.p.c.

• Il Presidente, in caso di presenza di prole minorenni o maggiorenni nell'ipotesi di cui all'art. 337 septies co.I° e II° C.C., adatterà ogni opportuno provvedimento ex art. 337 ter c.c. e seguenti.

• Il Presidente determinerà le modalità di adempimento degli obblighi contributivi da parte dei genitori e, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, determinandone la misura e tempi e le forme di corresponsione.

Stabilirà, in particolare:

a) la data di decorrenza del versamento dell'assegno periodico, precisando, nei casi in cui la convivenza sia cessata in epoca anteriore all'udienza presidenziale e la corresponsione sia mancata o sia stata insufficiente, il momento dal quale il contributo è dovuto, fissandolo, tenuto conto delle circostanze, tra il deposito del ricorso e il provvedimento presidenziale;

b) le spese ordinarie o straordinarie da sostenersi da entrambi i genitori, sulla base di idonea documentazione, nella percentuale che sarà stabilita, così come appresso individuate:

Ripartizione spese ordinarie e straordinarie per i figli a carico di entrambi i genitori

A questo riguardo, e con riferimento alla problematica in generale, si vogliono intendere per spese straordinarie le spese che per la loro rilevanza o imprevedibilità o imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, da ripartire tra ciascun genitore, e la percentuale a carico del singolo, in applicazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 337 ter co. IV c.c. e, quindi, nella misura di ripartizione che dovrà essere fissata nel provvedimento del Giudice.

Si vogliono intendere per spese ordinarie da ripartirsi fra entrambi i genitori, in aggiunta all'eventuale contributo perequativo di mantenimento, quelle spese che pur non avendo carattere di eccezionalità o straordinarietà, per la loro natura o per espressa previsione nel provvedimento del Giudice sono sottoposte a tale regime di ripartizione.

A questo proposito, salva diversa determinazione del giudice in presenza di particolari situazioni, si conviene che devono ritenersi comprese nel novero delle spese ordinarie e/o straordinarie escluse dal contributo perequativo ove stabilito a favore del genitore presso il quale il figlio ha dimora prevalente, e devono quindi essere sostenute da entrambi i genitori nella percentuale stabilita:

- a) le spese scolastiche relative a: tasse di iscrizione per la frequenza di istituti pubblici non universitari, libri di testo, corredo di prima dotazione con materiale di media qualità, mensa, trasporto pubblico per raggiungere la sede scolastica, gite scolastiche senza pernottamento;
- b) le spese sanitarie relative a cure, trattamenti o visite specialistiche prescritte dal medico curante ed effettuate presso strutture pubbliche, nonché a medicinali o presidi sanitari prescritti dal medico curante o dallo specialista cui ci si è rivolti per prescrizione del medico curante;
- c) le spese relative alla frequenza di corsi culturali, sportivi o ricreativi e relative attrezzature;
- d) ogni altra spesa di carattere medico, scolastico o ludico-sportivo.

Tutte le spese in questione dovranno essere di regola previamente concordate e sempre idoneamente documentate salve le spese di cui ai capi a) e b) che precedono le quali dovranno essere rimborsate al genitore che le abbia effettuate, ferma la necessità di idonea documentazione e di informativa.

Sarà previsto che ciascun genitore dovrà mettere a disposizione la somma dovuta, ove già preventivabile nel suo ammontare, almeno tre giorni prima del pagamento da effettuare; altrimenti, dovrà essere rimborsata all'altro genitore entro dieci giorni dalla consegna della documentazione. Dette spese potranno essere suddivise in via preventiva tra i genitori, in tal caso i medesimi provvederanno a congruagli trimestrali.

Assegni familiari

- In caso di affidamento condiviso, entrambi i genitori hanno titolo a chiedere la prestazione relativa agli assegni familiari, a norma dell'art 211 L. 151/75; in caso di mancato accordo, beneficerà della prestazione il genitore con cui il figlio convive e se ne terrà conto nella determinazione della misura della contribuzione.

Assegnazione e rilascio casa familiare

- Il Presidente, nell'ordinanza con la quale adotta i provvedimenti urgenti, provvederà sulla eventuale richiesta di assegnazione della casa familiare ex art. 337 sexies C.C. e, se richiesto, stabilirà il termine entro cui il coniuge non assegnatario della casa coniugale dovrà rilasciare l'abitazione e trasferire la sua residenza anagrafica.
- Il Presidente, nell'ordinanza con la quale adotta i provvedimenti urgenti, assegnerà il procedimento al giudice istruttore e fisserà l'udienza di comparizione e trattazione ex art. 709 c.p.c., assegnando il termine per il deposito telematico delle memorie, comparse e documenti.

Ricorsi di divorzio in pendenza di separazione

- In considerazione della recente entrata in vigore della L. n. 55/2015 (c.d. divorzio breve), appare opportuno prevedere che la causa di divorzio sia assegnata al magistrato investito della trattazione della causa di separazione, ove ancora pendente. Allo scopo si segnala l'opportunità di farne indicazione espressa al momento del deposito del ricorso di divorzio. La Cancelleria, nel caso in cui tale criterio di assegnazione non coincida con quello ordinario, procederà con la successiva assegnazione all'immediata perequazione dei carichi di lavoro dei giudici addetti alla materia della famiglia

Trasferimenti immobiliari

Il consolidato orientamento della Corte di Cassazione² statuisce la legittimità dell'attribuzione di diritti reali nelle convenzioni relative ai procedimenti di separazione, divorzio, modifica delle condizioni di separazione e divorzio e nei procedimenti ex art. 148 c.c., sostenendo che l'attribuzione di diritti reali nell'ambito dei menzionati procedimenti rappresenta la regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi, qualificabile come negozio giuridico atipico, distinto dalle convenzioni matrimoniali e dalle donazioni. Trattasi di disposizioni patrimoniali riferibili al riassetto patrimoniale conseguente alla disgregazione familiare ovvero alla funzione di mantenimento del coniuge o dei figli, ovvero a titolo di assegno divorzile una tantum ai sensi dell'art. 5, comma 8, L. Div..

In tale ottica, atteso che il trasferimento dell'immobile costituisce modalità di utilizzazione dello stesso per la migliore sistemazione dei rapporti tra coniugi in vista della ces-

² V. *explurimis*: Cass.Civ. Sez. II^A sent. n. 3940/84; Cass.Civ. Sez. I^A sent. n. 12110/92; Cass.Civ. Sez. II^A sent. n. 11342/2004; Cass.Civ. Sez. I^A sent. n. 2088/2005 ed altre.

sazione della convivenza, l'Agenzia delle Entrate³ ha stabilito applicarsi, anche successivamente al 1° gennaio 2014, le agevolazioni di cui alla L. 74/87 relativamente agli atti di trasferimento immobiliare disposti nell'ambito dei procedimenti di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.

Premesso quanto sopra:

- si concorda che le disposizioni in favore dei figli devono avvenire in forma di preliminare in favore di terzo prevedendosi la stipula del definitivo dopo l'omologazione della separazione ovvero il passaggio in giudicato della sentenza, con indicazione della funzione della disposizione e con richiesta di esenzioni fin dall'atto che contiene gli accordi di separazione e di divorzio.

- si ritiene di convalidare la giurisprudenza di quest'ufficio giudiziario, limitando, quantomeno in una fase iniziale, da fare oggetto di monitoraggio, le attribuzioni alle seguenti ipotesi:

- attribuzione da un coniuge all'altro di quote di comproprietà o di proprietà dell'abitazione coniugale e pertinenze;
- attribuzione da un coniuge all'altro dei diritti reali relativi a pertinenze e/o accessori dei detti immobili, includendo in tali previsioni eventuali garage con partita catastale diversa e terreni con superficie inferiore a mq. 5.000.

Altre attribuzioni più complesse potranno essere previste con l'assunzione di obblighi ai quali le parti provvederanno con successivo atto notarile, forma che rimane sempre possibile per ogni disposizione in materia immobiliare.

Contenuto degli atti di disposizione e documentazione da allegare

- Corretta identificazione delle parti, comprensiva del codice fiscale
- Manifestazione di chiara ed inequivoca volontà, ex art. 1376 c.c., di voler trasferire l'immobile e di accettare lo stesso.
- L'assenza di spirito di liberalità con specifica indicazione che l'attribuzione costituisce riassetto dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
- La firma delle parti, per esteso e leggibile in calce all'atto che sarà ripetuta, con le medesime caratteristiche, nel verbale dell'udienza innanzi al Giudice.

³ V. circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E dei 21/02/2014

Al fine di assicurare la massima trasparenza e correttezza è necessario che gli accordi relativi alle attribuzioni-trasferimenti contengano le disposizioni necessarie ai fini della validità, efficacia e trascrivibilità dell'atto ed in particolare:

- l'identificazione catastale e la descrizione dell'immobile
- l'attestazione, da entrambe le parti, di conformità dello stato di fatto alle planimetrie aggiornate. Tale attestazione dovrà essere contenuta anche nella relazione tecnica di cui in appresso.
- la dichiarazione, da parte della cedente, di conformità urbanistica cui all'art. 40 L.47/1985 e s.m. e i., con indicazione dei titoli in forza dei quali l'immobile è stato edificato e che non siano stati revocati, annullati o dichiarati inefficaci. Descrizione da riportare anche nella relazione tecnica allegata.
- la provenienza
- la clausola di regolarità fiscale
- la rinuncia da parte del cedente all'iscrizione di ipoteca legale con esonero espresso del responsabile della competente Agenzia del Territorio, servizio di pubblicità immobiliare, da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

A corredo della convenzione le parti dovranno depositarsi agli atti:

- a) Relazione redatta da un tecnico iscritto all'albo degli ingegneri o degli architetti, al Collegio dei geometri o di altri Albi aventi professionalità equipollenti, abilitati alla libera professione che riporti anch'essa:
 - b) l'identificazione catastale dell'immobile;
 - c) l' "attestazione di conformità" dell'immobile dando atto il tecnico di aver verificato, previo accesso, la corrispondenza tra le planimetrie catastali e la situazione reale dell'immobile/i;
 - d) l'atto o gli atti di provenienza
 - e) titoli di edificazione dell'immobile e degli interventi edilizi effettuati sul medesimo dopo l'edificazione con espressa individuazione delle autorizzazioni, licenze, permessi di costruire ecc.
 - f) planimetrie catastali aggiornate dell'immobile che, sottoscritte dalle parti verranno depositate all'udienza fissata per la conferma degli accordi avanti al Giudice a costituire allegato del verbale di udienza e parte integrante della convenzione

- g) Attestato prestazione energetica c.d. APE - redatta da un tecnico (ingegnere, geometra e professioni equipollenti) abilitato alla professione;
- h) copia dell'atto di provenienza dei diritti reali di attribuzione-trasferimento;
- i) all'atto della sottoscrizione dei verbali contenenti le intese attributive dovrà essere allegata la certificazione (ventennale) rilasciata dall'Agenzia del territorio - Ufficio Provinciale- Servizio di Pubblicità Immobiliare di competenza, attestante le formalità (trascrizioni o iscrizioni) eventualmente intervenute dalla data dell'atto di provenienza dell'immobile al momento del rilascio della certificazione ovvero, in alternativa, relazione notarile avente il medesimo contenuto;
- l) fotocopia dei documenti d'identità e del C.F. delle parti;
- m) ispezione ipotecaria aggiornata.

La documentazione innanzi indicata dovrà essere comunque, depositata prima della firma del verbale di conferma degli accordi.

Nella convenzione o, in difetto, nel verbale di udienza le parti espressamente si assumono l'obbligo di provvedere alla trascrizione della convenzione, del verbale e del provvedimento che conclude il procedimento all'Agenzia del territorio - Ufficio Provinciale - Servizio di Pubblicità immobiliare di competenza, formalità che si impegnano a compiere entro 30 giorni dall'emissione del provvedimento conclusivo, esonerando dal compito il cancelliere ed esonerando la competente Agenzia del Territorio, servizio di Pubblicità Immobiliare, da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo.

Le parti, nella convenzione o, in difetto, nel verbale di udienza, daranno atto che il Cancelliere si limita a ricevere nel verbale le loro dichiarazioni attinenti al trasferimento di proprietà, quale convenzione del procedimento (separazione, divorzio, modifiche etc.), senza assumere responsabilità in relazione alle indicazioni relative: a) all'esattezza dei dati catastali; b) alla titolarità dell'immobile; c) all'esistenza di oneri e vincoli di qualsiasi genere; d) alla conformità urbanistica; e) alla regolarità impiantistica.

Richiesta accertamenti e informative ai servizi sociali territoriali

Il Giudice, nei procedimenti in materia di regolamentazione dell'affidamento della prole minorenni o maggiorenne portatrice di grave handicap, potrà, ove assolutamente necessario (ad esempio, nei casi in cui vi sia evidente situazione di disagio socio economico o situazioni di grave pregiudizio) avvalersi dell'ausilio dei servizi sociali

al fine di acquisire una indagine socio-famigliare, con particolare riguardo alle condizioni di vita dei figli ed al rapporto tra i medesimi e ciascuna figura genitoriale, restando comunque riservata al Tribunale ogni valutazione circa la idoneità genitoriale dell'una e dell'altra parte e/o circa la migliore forma di affidamento/col-locazione/frequenziazione del minore. Di questo il Giudice farà espressa menzione nel provvedimento di incarico ai Servizi Sociali territoriali.

Al tal fine il Giudice, nel contraddittorio, individuerà gli atti ed i documenti del fascicolo da trasmettere al S.S. e disporrà:

- che i difensori possono partecipare, unitamente alla parte e in assenza dei figli minorenni, alla prima e all'ultima convocazione precedente la trasmissione della relazione al Tribunale, nonchè a quelle intermedie, ove concordato e utile all'attività programmata, al fine di collaborare nell'interesse della prole;
- che il deposito della relazione conclusiva sia tempestivamente comunicato, a cura della Cancelleria, ai difensori, unitamente al termine congruo che il Giudice assegnerà prima dell'udienza, per deduzioni ed osservazioni sulle relazioni.

Le parti, direttamente o a mezzo dei difensore, avranno accesso alla documentazione acquisita dal S.S., salvo che il Giudice, per tutelare l'interesse dei figlio o delle parti, provveda a segretarla, con provvedimento motivato.

Le parti potranno aderire al programma di sostegno eventualmente suggerito dal Servizio Sociale ed accordarsi sull'affidamento, collocazione, frequentazione dei figli e sulla gestione della responsabilità genitoriale, accordo di cui il giudice terrà conto ex art. 337 ter co. II° C.C..

Arezzo, **11 MAR 2016**

Il Presidente del Tribunale di Arezzo

Dott.ssa Clelia Galantino 

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Degli Avvocati di Arezzo

Avv. Piero Melani Graverini 

Per adesione

Il referente Sezione di Arezzo dell'AIAF Toscana



Avv. Rita Cavezzuti
